# COMUNE DI ORCIANO DI PESARO

OGGETTO: Contratto Ponte. Proroga al Contratto di Servizio Rep. n. 10804 del 18/08/2007 stipulato tra PROVINCIA di PESARO E URBINO e ADRIABUS Soc. cons. a r.l.

## Orciano di Pesaro, lì 30/12/2016

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

### **TRA**

- Comune di **ORCIANO DI PESARO**, con sede istituzionale in ORCIANO DI PESARO, Piazzale della Ripa n.1 Codice fiscale 81001710417 e Partita I.V.A\_00359150414 rappresentato da Dott. Riccardo Rocchetti, nato in Mondavio (PU) il 19/02/1956, domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede comunale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Orciano di Pesaro, nella sua qualifica di Segretario Comunale autorizzato con atto G.C. n. 102 del 12/12/2016; In seguito denominato "Comune"

Ε

- ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., con sede in Urbino in via, numero di iscrizione nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, codice fiscale e partita I.V.A. 02108480415, capitale sociale interamente versato euro 11.000,00, rappresentata da Balducci Luciano, nato a Urbino (PU) il 31/07/1951, nella sua carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e Rappresentante legale della Società medesima come da poteri conferiti dallo Statuto sociale.

In seguito denominata "ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.";

#### PREMESSO CHE:

- La LR 45/1998, all'art. 9 attribuiva ai Comuni titolari di TPL urbano la stipula dei relativi contratti di servizio;
- con la D.G.R. n. 260 del 02.08.2002 e n.408 del 27.10.2005, la Giunta Provinciale ha deliberato di esercitare le funzioni di cui all'art.8 della Legge Regionale 45/1998 attribuite dalla Regione Marche in materia di Trasporto Pubblico Locale;
- con D.C.P. n. 104 del 26.11.2005, il Consiglio Provinciale ha stabilito di procedere, ai sensi della lettera a) dell'art. 20bis della Legge Regionale 45/1998, come modificato e integrato dalla Legge Regionale 22 del 21.10.2004, all'affidamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale extraurbano a società di capitali individuate mediante l'espletamento di gara con procedura ad evidenza pubblica;
- con D.C.P. n. 38 del 19.04.2006 il Consiglio Provinciale ha accettato le deleghe per l'affidamento dei servizi urbani dei comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro tramite gara unica ad evidenza pubblica;
- in data 07.06.2006 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Provincia di Pesaro e Urbino e i Comuni di Pesaro, Fano, Urbino, Fossombrone e Orciano di Pesaro per il conferimento della delega alla Provincia quale ente capofila per la scelta del soggetto gestore del trasporto pubblico locale urbano tramite gara;
- In data 18/08/2007, la Provincia di Pesaro e Urbino e la ADRIABUS Soc. cons. a r.l. stipulavano un contratto per l'effettuazione del servizio di TPL

urbano su strada nel territorio comunale, la cui scadenza, veniva prorogata successivamente, con L.R. 6/2013-art.7, al 31/12/2017;

- La Regione Marche, con DGR n.599/2016 ha stabilito la necessità di sottoscrivere dei nuovi contratti di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi di TPL urbano fino all'espletamento delle gare per il nuovo affidamento;
- La Regione Marche, con L.R. n. 18/2016, ha abrogato l'art. 7 della L.R. 6/2013 che provvedeva a prorogare i Contratti di Servizio al 31/12/2017.
- Con delibera di Giunta Comunale n. 102 del 12/12/2016 è stato approvato lo schema di Contratto Ponte di proroga al Contratto di Servizio Rep. 10804 del 18/08/2007 stipulato tra Comune e ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1 – Premesse e finalità

Le premesse di cui sopra e gli Atti richiamati costituiscono parte integrante del presente Contratto, le parti dichiarano espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera dettagliata.

### Art.2 – Definizioni

Ai fini del presente contratto, valgono le definizioni del succitato Contratto di servizio Rep. n. 10804 del 18/08/2007.

# Art. 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni disciplinate dal presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:
- a) condizioni e clausole del presente contratto e dai relativi allegati;
- b) condizioni e clausole del Contratto di esercizio Rep. n. 10804 del

18/08/2007, non espressamente formulate nel presente Atto;

- c) disposizioni normative comunitarie e dalla normativa nazionale e regionale vigente;
- d) disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di carattere generale applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni contrattuali in essere sopra richiamate.

# Art. 4 – Oggetto del Contratto

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra Comune e ADRIABUS SOC. CONS. A R.L. in merito all'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale di persone in ambito urbano, così come definito dall'art. 5 L.R. Marche 45/1998.

Il servizio è erogato nel rispetto del presente contratto ed agli stessi patti e condizioni previste nel contratto di esercizio Rep. n. 10804 del 18/08/2007, entro i limiti ed i corrispettivi previsti dalla programmazione triennale di cui alla DGR Marche n.973/2013

2. Per quanto concerne gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti del Comune e dell'ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., nonché in merito agli standard qualitativi del servizio, alle modalità di gestione tariffaria, al riconoscimento e all'entità dei corrispettivi, si fa espresso riferimento al contratto di esercizio Rep. n. 10804 del 18/08/2007.

### Art.5 - Durata

1. il presente contratto, avvalendosi del disposto di cui all'art.5.5 del Regolamento CE 1370/2007 e prendendo atto dei servizi effettivamente svolti in continuità dal 1 aprile 2016, ha validità fino alla data di aggiudicazione definitiva del servizio a conclusione della procedura di gara

essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso. 5 bis. Eventuali modifiche al Programma di esercizio vigente alla data di sottoscrizione del presente Atto, che non abbiano ripercussioni sul monte percorrenze e siano tali da non determinare revisione del corrispettivo annuale, potranno essere autorizzate con provvedimento dirigenziale, non comportando modifica del contratto.

- 6. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta, da parte dell'ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., di adempimento del presente Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
- 7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante pec, salvi i casi in cui le clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, richieste di reintegro della cauzione escussa, contestazioni relative ad eventuali inadempimenti -dichiarazione di risoluzione e recesso).
- 8.II Comune farà riferimento, per qualsiasi fase della gestione contrattuale, al Direttore tecnico unitario dell'ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., che assume le responsabilità previste per la direzione di esercizio e definite dal D.P.R. n. 753/1980, con particolare riferimento al II comma dell'art. 91, per il quale " ... gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore ... i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di

in corso di espletamento; le parti prendono atto che la copertura finanziaria disponibile per la copertura dei servizi è garantita fino al 28 febbraio 2017.

2. per quanto non espressamente pattuito nel presente contratto, si applicano le leggi nazionali e regionali ed i regolamenti in materia vigenti, se e in quanto applicabili.

# Art. 6 – Definizione delle controversie

- 1. in caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del presente contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
- 2. per tutte le controversie che non dovessero risolversi bonariamente ai sensi del comma 1, sarà competente il foro di Urbino.

### Art. 7 – Trattamento dei dati e consenso al trattamento

- 1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essere preventivamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto stesso.
- 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
- 3.Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza, nonché di essersi

reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dal citato D. Lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal suddetto decreto legislativo.

4.In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, ADRIABUS SOC. CONS. A R.L. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità indicate precedentemente.

## Art. 8 – clausole finali

- 1.Nell'espletamento del servizio in oggetto, ADRIABUS SOC. CONS. A R.L., sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel contratto di servizio.
- 2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto e dal precedente Contratto Rep. n. 13031 del 18 luglio 2007, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
- 3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico dell'ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.. A tal fine questo eleggerà domicilio nell'ambito del Comune di Urbino.
- 4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.
- 5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà

trasporto ... ". In ogni caso, al Direttore tecnico unitario dovranno essere assicurati i poteri e le responsabilità necessari, nell'ambito del servizio oggetto del Contratto afferenti:

- l'esecuzione del programma di esercizio;
- l'utilizzo del parco rotabile funzionale allo svolgimento del servizio;
- il coordinamento dei turni del personale necessari per lo svolgimento del servizio:
- la gestione del sistema delle fermate.

Sono fatti salvi, ovviamente, gli obblighi e le responsabilità, ai sensi degli artt. 89 e s.s. del DPR n. 753/1980, spettanti ai rispettivi Responsabili di Esercizio delle singole aziende costituenti la Società.

9. Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 della Legge 7 dicembre 1999 n. 472 "Disposizioni in materia di TPL", che stabiliscono che "I contratti di Servizio di cui agli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dal pagamento dei diritti di segreteria di cui alla tabella D della Legge 8 giugno 1962 n. 604, secondo quanto previsto dall'art. 40 della stessa legge e s.m.i.".

L'imposta di bollo è assolta secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 10 - Norma di chiusura

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni del contratto di servizio in precedenza stipulato con

Rep. n. 10804 del 18/08/2007.

Letto, confermato e sottoscritto.